



Comune di Bruino



Città di Orbassano



Comune di
Rivalta di Torino



Comune di Volvera

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra Comuni appartenenti all'area C.I.di.S. per l'accesso alle agevolazioni tariffarie, calcolate sulla base dell'indicatore ISEE, relative al servizio di refezione scolastica per gli alunni non residenti.

Con la presente scrittura privata non autenticata

TRA I SEGUENTI COMUNI

- Il Comune di Bruino, con sede in Bruino (TO), piazza Municipio n. 3, P.I. 86003310017 in questo atto rappresentato dalla dott.ssa Claudia Mele, nata a Torino, il 1/6/1956, nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Bruino in virtù della determinazione sindacale n. 10 del 25/9/2014,
- Il Comune di Orbassano, con sede in Orbassano (TO) piazza Umberto I n. 5, P.I. 01384600019, in questo atto rappresentato dal dr. Gerlando Luigi Russo, nato a Agrigento (AG), il 22.06.1962, nella sua qualità di Dirigente del I Settore Finanziario del Comune di Orbassano;
- Il Comune di Rivalta di Torino, con sede in Rivalta di Torino (TO), via Balma n. 5, P.I. 01864440019 in questo atto rappresentato da dr. Giuseppe Malacarne, nato a Torre Del Greco, il 02.03.1952, nella sua qualità di Dirigente Settore Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Rivalta di Torino;
- Il Comune di Volvera, con sede in Volvera (TO), via Ponsati n. 34, P.I. 01939640015 in questo atto rappresentato dall' Ing. Ivan

Marusich, nato a Tortona (AL), il 29/12/1977, nella sua qualità di
Sindaco del Comune di Volvera;

che qui stipulano in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresentano, ai sensi dei rispettivi Statuti e
Regolamenti Comunali

Viste le deliberazioni:

n 58 del 28.07.2016 della Giunta Comunale di Bruino

n 149 del 26.07.2016 della Giunta Comunale di Orbassano

n 141 del 5.07.2016 della Giunta Comunale di Rivalta di Torino

n 89 del 3.08.2016 della Giunta Comunale di Volvera

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) al fine di agevolare le famiglie degli allievi che frequentano le
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presso un
Comune diverso da quello di residenza, tra quelli aderenti al presente
protocollo, i singoli Comuni si impegnano ad adottare la seguente
condotta:

a) i Comuni di residenza si impegnano a rimborsare agli utenti che ne
facciano richiesta e che abbiano diritto secondo i criteri sottoesposti, la
somma corrispondente alla differenza tra la tariffa massima e la tariffa
agevolata in base alla situazione economica (ISEE) che sarebbe stata
applicata all'utente se avesse frequentato una scuola del proprio
territorio. Qualora la tariffa applicata all'utente presso il Comune di
frequenza, sia inferiore alla tariffa massima applicata nel Comune di
residenza, il rimborso spettante corrisponderà alla differenza tra la
tariffa agevolata, stabilita in base ai criteri del Comune di residenza e
la tariffa massima pagata come non residente presso il Comune di
frequenza.

b) I Comuni presso i quali gli utenti non residenti fruiscono del servizio di refezione scolastica, si impegnano a comunicare tempestivamente ai Comuni di residenza, i nominativi degli allievi che presentano domanda di iscrizione, fornendo adeguata informazione alle famiglie, sull'opportunità offerta dal presente protocollo d'intesa.

c) I Comuni che forniscono il servizio di refezione scolastica si impegnano altresì a comunicare tempestivamente ai Comuni di residenza i casi di morosità, in quanto tale condizione costituisce motivo di sospensione dei contributi erogati.

2) Potranno fruire dei benefici previsti dal presente protocollo d'intesa, gli utenti residenti in aree geografiche che presentano difficoltà di collegamento con le scuole del Comune di appartenenza e/o qualora sussistano particolari condizioni di carattere oggettivo, opportunamente comprovate, indipendenti dalla volontà dell'utente, che rendano impossibile la fruizione dei servizi scolastici nell'ambito del Comune di residenza. Tali casi saranno valutati dalle rispettive Amministrazioni, previa richiesta dell'interessato. In caso di accoglimento dell'istanza, sarà data comunicazione del provvedimento al Comune presso il quale l'allievo fruisce del servizio di refezione scolastica.

3) All'inizio di ciascun anno scolastico sarà approvato, dalle rispettive Amministrazioni di residenza, con provvedimento dirigenziale, l'elenco degli utenti aventi diritto, con effetto limitato sino alla conclusione dell'anno scolastico in corso.

4) Il Comune presso il quale l'allievo fruisce del servizio di refezione scolastica, trasmetterà trimestralmente al Comune di residenza, il rendiconto delle presenze di ogni singolo utente e il consuntivo dei pasti effettivamente pagati. In caso di comportamento moroso

dell'utente, la somma equivalente al rimborso di cui al punto 1 lettera a), verrà corrisposto al Comune che ha fornito il servizio.

5) Il presente protocollo ha una durata di 6 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ed è rinnovabile con il consenso dei Comuni che lo hanno siglato, fatto salvo il diritto di recesso di una delle parti, previa comunicazione scritta da inviare alle controparti prima della data di inizio delle iscrizioni al servizio (1° luglio) e a valere per l'anno scolastico successivo.

Letto, confermato e sottoscritto

Orbassano, data: _____

Per il Comune di Bruino _____

Per il Comune di Orbassano _____

Per il Comune di Rivalta di Torino _____

Per il Comune di Volvera _____